

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli

Presidente

Alberto Rigoni

Consigliere (relatore)

Francesco Liguori

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul conto n. 119835 del comune di Casina (RE), iscritto nel registro di segreteria al n. **46129**, nei confronti dell'agente contabile Belli Paolo (codice fiscale BLLPLA73P08C219B);

Visto il conto e la documentazione in atti;

Vista la relazione del magistrato relatore per i conti giudiziali;

Viste le conclusioni della Procura regionale;

Uditi all'udienza del 22 ottobre 2025 il relatore, Consigliere Alberto Rigoni e il Sostituto procuratore generale Antonio Senatore;

FATTO

Con la relazione n. 360/2023 il magistrato relatore per i conti giudiziali ha proposto l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale n. 119835 relativo alla gestione dell'economo del Comune di Casina (RE) per il periodo dal 1.08.2020 al 31.12.2020.

Il magistrato istruttore rilevava la coincidenza della figura dell'agente

contabile e del responsabile del servizio finanziario chiamato ad effettuare le verifiche di regolarità del conto giudiziale e della gestione contabile in sede di parificazione del conto giudiziale.

Inoltre, il conto non riporta spese economali, ma riscossioni effettuate dall'economo come agente della riscossione per diritti di segreteria.

Rilevava, altresì, la mancanza della prescritta relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

La Procura regionale concludeva chiedendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per completare l'istruttoria.

Con sentenza-ordinanza n. 42/2024/GC del 13.05.2024 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sul conto giudiziale n. 119835, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 149, primo comma, c.g.c..

Con nuova relazione del 10.01.2025 il magistrato istruttore riferisce che il Comune di Casina (RE) ha depositato in data 27.07.2024 lo stesso conto giudiziale datato 20.01.2021 ma con firma per parifica del Sindaco Costi Stefano. Il magistrato istruttore afferma che i rilievi sul conto giudiziale n. 119835 rimangono gli stessi di cui alla relazione n. 360/2023.

La Procura regionale ha concluso chiedendo sia dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale n. 119835 e che siano adottati i provvedimenti istruttori o di merito ritenuti necessari.

In udienza il S.P.G ha insistito per la declaratoria d'irregolarità del conto giudiziale n. 119835 portato in giudizio.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147, il quale prevede che entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla nota istruttoria proveniente dal Comune di Casina (RE) emerge una diffusa irregolarità nella compilazione del conto giudiziale n. 119835 relativo alla gestione economale del Comune di Casina (RE) per il periodo dal 1.08.2020 al 31.12.2020, che permane anche a seguito della nuova istruttoria avviata dal magistrato assegnatario.

Infatti, il conto giudiziale in esame presenta difetti formali estremamente rilevanti che si concretizzano nelle seguenti irregolarità:

a) il conto giudiziale ripresentato dall'amministrazione comunale è verosimilmente lo stesso a suo tempo depositato dall'agente contabile Belli Paolo in quanto presenta la medesima data di sottoscrizione (che corrisponde al 20.01.2021); b) il conto riguarda solamente il secondo semestre del 2020; c) il conto non è accompagnato dalla relazione degli organi di controllo interno ex art. 139 c.g.c.; d) mancano le verifiche trimestrali sul conto da parte dell'organo di revisione.

Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. (*"Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile"*), il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Nulla impedisce, comunque, alla Procura Regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 119835 relativo alla gestione dell'economo del Comune di Casina (RE) per il periodo dal 1.08.2020 al 31.12.2020, senza addebito di responsabilità.

Compensa, per l'effetto, le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Alberto Rigoni

Vittorio Raeli

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il giorno 13 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria - Dr. Laurino Macerola (F.to digitalmente)